

INDICE

TITOLO I

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - IL PRESIDENTE

Art. 2 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 3 - COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Art. 4 - VICE PRESIDENTE

Art. 5 - DURATA E DIVIETI

Art. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

TITOLO III - CONSIGLIERI

Art. 7 - ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

Art. 8 - DIRITTI

Art. 9 - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

Art. 10 - INTERROGAZIONI

Art. 11 - INTERPELLANZE

Art. 12 - MOZIONI E O.D.G.

Art. 13 - INFORMAZIONE

Art. 14 - INCARICHI SPECIALI

Art. 15 - SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 16 - COMPENSO AI CONSIGLIERI

TITOLO IV GRUPPI CONSILIARI

Art. 17 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 18 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

TITOLO V COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 19 - ISTITUZIONE-COMPOSIZIONE-DURATA

Art. 20 - FUNZIONIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 21 - DURATA IN CARICA E REVOCA DEL PRESIDENTE

Art. 22 - ATTRIBUZIONI

Art. 23 - COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA

Art. 24 - COMMISSIONI DI GARANZIA E CONTROLLO

Art. 25 - COMMISSIONE D'INDAGINE

Art. 26 - COMMISSIONI TEMPORANEE

TITOLO VI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27 - CONVOCAZIONE E AVVISO DI CONVOCAZIONE

**Art. 28 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI
ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI**

Art. 29 - NUMERO LEGALE

Art. 30 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

**Art. 31 - SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE
E SECONDA CONVOCAZIONE**

Art. 32 - NUMERO LEGALE- CASI PARTICOLARI

Art. 33 - ASSESSORE NON CONSIGLIERE

Art. 34 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E SEDUTE SEGRETE
Art. 35 - SEDUTA APERTA
Art. 36 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE
Art. 37 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE
Art. 38 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA
Art. 39 - AMMISSIONE IN AULA DI FUNZIONARI E SOGGETTI
ESTERNI AL CONSIGLIO
Art. 40 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

TITOLO VII SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 41 - APERTURA DELLA SEDUTA
Art. 42 - ORDINE DEI LAVORI
Art. 43 - VARIAZIONE DELL'ORDINE DEI LAVORI E DELLA DURATA
DELLE SEDUTE
Art. 44 - NORME GENERALI DELLA DISCUSSIONE
Art. 45 - NUMERO E DURATA DEGLI INTERVENTI
Art. 46 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
Art. 47 - FATTO PERSONALE
Art. 48 - EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE
Art. 49 - APPROVAZIONE- REVOCA - MODIFICA- CONVALIDA
Art. 50 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

TITOLO VIII VOTAZIONI

Art. 51 - MODALITA' GENERALI
Art. 52 - ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
Art. 53 - VOTAZIONE PALESE
Art. 54 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
Art. 55 - VOTAZIONE SEGRETA
Art. 56 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI
Art. 57 - ESITO DELLE VOTAZIONI

TITOLO IX PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Art. 58 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO
Art. 59 - VERBALI DELLE SEDUTE

TITOLO X PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Art. 60 - PREVISIONE DI SPESA ELETTORALE
Art. 61 - CONSUNTIVO DI SPESA ELETTORALE
Art. 62 - ORGANO DI VIGILANZA

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE

TITOLO I

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo

Statuto e dal presente regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentiti eventualmente la conferenza dei capigruppo ed il Segretario comunale.

2. Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.
3. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
4. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

TITOLO II IL PRESIDENTE

Art. 2

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Nella prima seduta del Consiglio, immediatamente dopo la verifica degli eletti, si procede alla elezione del Presidente del Consiglio. Tale elezione, nel caso di rinnovo del Consiglio Comunale, avviene prima della comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, degli indirizzi generali di governo e della discussione ed approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
3. Le operazioni di voto sono dirette dal consigliere anziano o in caso di sua assenza impedimento o rifiuto dal consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
4. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene con votazione a scrutinio segreto ed è dichiarato eletto il candidato che raggiunge la maggioranza richiesta di due terzi dei componenti l'Assemblea. Qualora il Consiglio comunale non addivenga in prima votazione all'elezione si procede immediatamente ad una seconda votazione, nella quale è proclamato eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti. Qualora neppure in tal caso il Consiglio comunale addivenga all'elezione del Presidente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte dei componenti l'assemblea. A parità di voti è eletto il candidato più anziano.
5. Con le stesse modalità e prescrizioni si procede alla elezione del Vice Presidente del Consiglio

Art. 3

COMPITI ED ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale;

2. Assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il regolamento;
3. Il Presidente convoca, fissa le date delle riunioni, presiede la seduta e dirige i lavori del Consiglio:
 - su richiesta del sindaco;
 - ogni qualvolta valuti necessaria una iniziativa riconducibile alla competenza di indirizzo e di controllo politico amministrativo propria del Consiglio stesso sentiti i capigruppo;
 - su richiesta scritta di un quinto dei consiglieri.
4. Il Presidente nell'esercizio delle funzioni garantisce in particolare:
 - quando nel corso delle sedute si presentino situazioni non disciplinate spetta al Presidente decidere in merito sentito il Segretario comunale;
 - le eccezioni sollevate durante le sedute dai consiglieri relative all'interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente.
 - un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento, provvedendo là dove ciò non venisse rispettato, a togliere la parola al consigliere inadempiente disponendo l'interruzione della verbalizzazione;
 - pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - mantiene l'ordine della sala disponendo, se necessario, l'intervento degli Agenti di Polizia Municipale;
 - ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale
 - decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse le decisioni del Consiglio.
5. Il Presidente può richiedere al Sindaco ed agli Enti istituiti o partecipati del Comune atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione di competenza; può chiedere ai Dirigenti chiarimenti ed informazioni necessarie all'assolvimento del proprio mandato.
6. Il Presidente programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
7. Il Presidente dispone dell'utilizzo del locale adibito a proprio ufficio, nonché della Sala consiliare e delle altre strutture di rappresentanza del Comune quando in esse si svolgano le sedute del Consiglio o iniziative organizzate dalla presidenza, dai gruppi consiliari o dalle commissioni ed assegna gli spazi destinati ai gruppi compresi gli scranni in sala consiliare.
8. Il Sindaco a tal fine dispone entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio gli uffici ed i servizi di supporto che sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio.
9. Il Presidente emana ogni direttiva finalizzata all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, avvalendosi della Conferenza dei Capigruppo quale organo di consultazione.
10. Il Presidente autorizza i consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio comunale in missione.

11. Il Presidente può recarsi in missione senza autorizzazione preventiva; ed ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate previa presentazione di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione.
12. Il Presidente si avvale della collaborazione del Vice Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 4 VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, partecipa alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, coadiuva l'attività del Presidente.
2. Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente ad esercitare determinate funzioni o svolgere specifici compiti.

Art. 5 DURATA E DIVIETI

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi.
2. Al Presidente e al Vice Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.

Art. 6 REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il presidente o il Vice Presidente possono essere revocati prima dalla scadenza del mandato a seguito di approvazione di mozione di sfiducia nei seguenti casi:
 - per reiterata violazione di legge, dello statuto o dei regolamenti;
 - per gravi e reiterati comportsamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
2. La mozione di sfiducia può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
3. La mozione di sfiducia deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua a scrutinio segreto la maggioranza dei componenti del Consiglio.
4. Se la proposta viene approvata, nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'O.d.G. Con le modalità previste al precedente Art. 3

TITOLO III CONSIGLIERI

Art. 7 ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

- 1.L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla Legge e dallo Statuto del Comune di Pinarolo Po.

Art. 8 DIRITTI

- 1.I consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, hanno diritto di:
 - richiedere la convocazione del Consiglio;
 - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
 - far parte delle commissioni consiliari e assistere alle sedute delle commissioni consiliari di cui non sono componenti.

Art. 9 PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

- 1.Ciascun consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
- 2.La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio. Questi la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 153 del D.L.VO. 18 agosto 2000 n.267 , dandone informazione al Sindaco.
- 3.La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere.
- 4.La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'O.d.G. del Consiglio comunale.
- 5.In caso contrario, la proposta sarà restituita al consigliere, il quale, può esercitare il diritto di presentazione della stessa al Consiglio comunale, insieme al parere motivato espresso dalla commissione competente.

Art. 10 INTERROGAZIONI

- 1.L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito o spiegazioni su un oggetto determinato relativo ad uno specifico fenomeno. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 15.
- 2.I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la

risposta in Consiglio, in commissione consiliare o per iscritto.

3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
4. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è comunicato agli interessati.
5. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta.
6. Il consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente del Consiglio sentito il Sindaco e i capigruppo. Se è riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla conferenza dei capigruppo.
7. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di dieci minuti.
8. Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di più interroganti.
9. Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del Consiglio su richiesta di un capogruppo o di almeno tre consiglieri decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.
10. La risposta in commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio.
11. La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente.
12. Le risposte in commissione e le risposte scritte devono essere fornite entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 11 INTERPELLANZA

1. L'interpellanza (o interrogazione con dibattito) consiste nella domanda formulata al Sindaco e al Presidente del Consiglio, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni determinate inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 15.
2. L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno tre consiglieri e deve essere discussa alla prima seduta del Consiglio Comunale.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.
4. I consiglieri possono intervenire sull'argomento; il consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.
6. Il Presidente può a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
7. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono

rispondere.

Art. 12 MOZIONI E O.D.G.

1. Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 15.
2. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio e al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o tre consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione
3. La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei consiglieri presentatori.
4. Sulla mozione può intervenire ciascun consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di cinque minuti.
5. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
6. La mozione può sempre essere ritirata.
7. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 13 INFORMAZIONE

1. Ciascun consigliere per l'esercizio di mandato, dietro richiesta scritta, ha diritto all'esame ed al rilascio di copia degli atti amministrativi.
2. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere sulle aziende speciali, sui consorzi e sugli altri Enti che hanno una partecipazione del Comune, nonché sulle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare.
3. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
4. L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.
5. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta scritta, indirizzata al Segretario comunale e consegnata all'apposito ufficio di cui all'art. 15
6. Le copie degli atti e documenti vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione, a mezzo di apposizione di apposito timbro, che il loro uso è limitato all'esercizio di mandato.
7. Il rilascio delle copie avviene entro i termini di legge

Articolo 14 INCARICHI SPECIALI

1. Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi

su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

Art. 15

SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco indica un ufficio che svolge funzioni di supporto ai consiglieri per l'esercizio del loro mandato e che espleta le incombenze relative allo stato giuridico e all'indennità di presenza, al rilascio di attestazioni.

Art. 16

COMPENSO AI CONSIGLIERI

1. Ai consiglieri compete l'erogazione del gettone di presenza, quantificato secondo le decisioni assunte dal Consiglio nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, per la partecipazione ai lavori del Consiglio.
2. Il diritto all'erogazione del gettone viene meno qualora il consigliere partecipi alle sedute del Consiglio per un tempo inferiore alla metà della durata dei lavori. Non si procede alla decurtazione nel caso in cui il consigliere lasci l'aula a seguito di dichiarazione di abbandono della discussione.
3. Al Presidente del Consiglio compete l'indennità di funzione così come stabilito dalle vigenti normative.
4. I consiglieri che si rechino in ragione del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate.

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI

Articolo 17

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire.
2. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Ogni gruppo designa il proprio capogruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento del capogruppo.
4. Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo, il Presidente del Consiglio fa riferimento al consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.
5. Il Presidente del Consiglio informa il Sindaco delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 18

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco.
2. In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma dell'articolo precedente.
3. La conferenza dei capigruppo:
 - coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio comunale;
 - coadiuva il Presidente del Consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
4. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio. Vi partecipa il Segretario comunale, i dirigenti appositamente invitati. E' convocata, di norma, almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno uno dei capigruppo.
5. Svolge funzioni di segreteria il Segretario comunale, che redige un sintetico verbale delle conclusioni di ogni riunione della conferenza dei capigruppo.

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 19 ISTITUZIONE-COMPOSIZIONE-DURATA

1. Il Consiglio per tutta la durata del suo mandato, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella dell'insediamento.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.
3. La presidenza delle commissioni è assegnata ai gruppi di minoranza, così come previsto dall'art. 10 dello statuto. La segnalazione del nominativo il gruppo di minoranza provvede nella prima seduta della commissione
4. Il Vice Presidente spetta al gruppo di maggioranza e il suo nominativo viene segnalato con le stesse modalità del Presidente
5. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è fissato dalla Conferenza dei Capigruppo, è sempre in numero dispari e, se possibile, uguale in tutte le Commissioni. In ogni Commissione la maggioranza dei componenti appartiene allo schieramento di maggioranza in Consiglio.
6. Ad ogni gruppo consiliare deve essere garantita la presenza in ogni Commissione. I gruppi che non hanno nessun consigliere eletto in una Commissione possono comunque partecipare ai lavori della stessa con il proprio Capogruppo (o suo delegato).
7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo per il quale si renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza indica tramite la suo Capogruppo, mediante lettera scritta indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione, un altro rappresentante ed il Consiglio procede alla sostituzione.

8. Nel caso di temporaneo impedimento ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo con delega del Capogruppo presentata al Presidente della Commissione. Ciascun gruppo, entro sette giorni dalla fissazione del numero delle commissioni e del numero dei loro componenti, provvede alla designazione dei propri rappresentanti in ciascuna commissione permanente, dandone comunicazione scritta al Presidente per gli adempimenti necessari alla loro nomina da parte del Consiglio. I gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza con identica procedura.
9. Il Consiglio può prevedere di aggiungere altre commissioni afferenti problematiche relative ad interessi propri del territorio e/o legate al funzionamento della macchina amministrativa ed al controllo delle Aziende legate all'Ente.
10. Le commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio

Art. 20

FUNZIONIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Presidente del Consiglio, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
2. Il Presidente concordando tempi e modi può avvalersi per l'approfondimento degli argomenti in discussione della presenza dell'Assessore di riferimento e, secondo le esigenze, dei tecnici dell'Amministrazione comunale che sono tenuti a garantirla.
3. La convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta di un terzo dei componenti la Commissione; la riunione dovrà tenersi entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione.
4. Qualora tale termine non venga rispettato, il Presidente del Consiglio, sentiti i membri della Commissione che hanno presentato la richiesta di convocazione non esaudita, provvede direttamente nei tre giorni successivi dall'informazione alla convocazione della Commissione.
5. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.
6. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
7. Le convocazioni delle Commissioni sono disposte con avviso scritto (o attraverso gli esistenti strumenti di tecnologia informatica e comunicativa), contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio, almeno cinque giorni lavorativi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine al Presidente del Consiglio.
8. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
9. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente; in caso di assenza dei consiglieri, il Presidente, attesa un'ora dall'inizio della seduta, senza che si sia raggiunto il numero legale, dichiara deserta la Commissione, ne fa

redigere apposito verbale e provvede alla riconvocazione della stessa Commissione in altra data ricomprendendo nel nuovo ordine del giorno gli argomenti non esaminati nella seduta andata deserta.

10. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
11. Per quanto attiene alle discussioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni, si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.
12. Le Commissioni, di norma, votano a scrutinio palese.
13. Le Commissioni possono proporre ordini del giorno o mozioni inerenti le materie di propria competenza, di esse si dà comunicazione al Presidente del Consiglio per metterle all'ordine del giorno del Consiglio.
14. Durante lo svolgimento dei procedimenti di accertamento previsti a norma dell'art. 18 le Commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati non possono effettuare dibattiti alla presenza dei medesimi. Il Presidente della Commissione è garante della suddetta prescrizione.
15. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, I membri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge. In caso di lavori dichiarati segreti il verbale dà esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

Art. 21

DURATA IN CARICA E REVOCA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno un terzo dei componenti la Commissione e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci giorni successivi alla formalizzazione della decadenza, per procedere all'elezione del nuovo Presidente secondo quanto previsto dall'art. 19

Art. 22

ATTRIBUZIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo allo stesso attribuiti, anche mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria ed attraverso l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti nei casi in cui l'esecutivo ne ravvisi l'opportunità.
2. Le Commissioni permanenti si riuniscono:
 - in sede consultiva per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
 - in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio

3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con relazioni scritte inviate al Presidente e illustrate all'assemblea dal Presidente della Commissione o suo delegato là dove ritenuto necessario.
4. Se un affare oggetto di analisi ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tale caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
5. Se una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
6. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio alle stesse rimessi dal Presidente, o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla stessa Commissione; tutte le proposte di mozione o di deliberazione possono essere preventivamente esaminate dalle Commissioni ad esclusione:
 - della mozione di sfiducia;
 - della revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
 - dell'istituzione di Commissioni speciali e d'indagine;
 - delle deliberazioni che attengano al funzionamento ed all'organizzazione dei lavori del Consiglio
7. Sarà cura dell'Assessore informare in tempo utile il Presidente della Commissione affine per materia trattata, circa gli argomenti da porre all'O.d.G. del Consiglio.

Art. 23

COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA

1. Il Presidente del Consiglio può trasmettere alle Commissioni consiliari permanenti le proposte di deliberazioni e di mozioni per l'espressione del parere di competenza, ad eccezione di quanto previsto al comma 6 dell'art. 22 .
2. Il parere è espresso per scritto ed in caso di particolare urgenza, comunicato mediante intervento in Consiglio da parte del Presidente della Commissione o da un componente della Commissione allo scopo delegato.
3. Agli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio è allegato il parere della Commissione, quando formulato per scritto e pervenuto entro il giorno di svolgimento del Consiglio.
4. Se, trascorsi sette giorni dall'inoltro, la Commissione non fa conoscere il proprio parere, il Presidente iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio per la discussione, comunicando che su di esso è mancato il parere della Commissione.

Art. 24

COMMISSIONI DI GARANZIA E CONTROLLO

1. Il Consiglio può istituire una Commissione di garanzia e di controllo. La

delibera istitutiva definisce il numero dei consiglieri, l'ambito di attività, la durata. Successivamente alla nomina dei componenti il Consiglio designa il consigliere di minoranza cui viene assegnata la presidenza.

Art. 25 COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Su proposta del Presidente, o su istanza di uno o più consiglieri, il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, al suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti prodotti dai componenti degli organi elettivi, dai, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione consiliare che istituisce la Commissione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti con votazione palese.
3. La deliberazione definisce:
 - il numero dei componenti da un minimo di tre ad un massimo di cinque commissari, riservandone rispettivamente nel primo caso uno, e nel secondo caso due alla minoranza;
 - l'oggetto dell'indagine;
 - l'ambito dell'indagine
 - il termine per concludere i lavori.
4. Nel provvedimento di nomina, viene designato il coordinatore.
5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei Revisori, e Segretario comunale, dei Dirigenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a partecipare.
7. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto di ufficio.
8. La redazione dei verbali, viene curata da un componente della commissione, designato dal coordinatore. Nelle audizioni ci si può avvalere di apparecchi di registrazione.
9. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
10. Il Consiglio, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti.
11. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore o coordinatrice consegnati al Segretario comunale. che ne cura la

conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 26
COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari temporanee per studiare, analizzare, ricevere dati in riferimento ad un fenomeno di cui il Consiglio intende ottenere particolare conoscenza. Il numero dei componenti e la durata temporale di tali Commissioni vengono decise dal Consiglio.

TITOLO V
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** Art. 27**
CONVOCAZIONE E AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è normalmente convocato in seduta ordinaria.
2. Il Consiglio comunale può altresì essere eccezionalmente convocato d'urgenza, quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva. Il Presidente del Consiglio predisporrà l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.
3. Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio comunale qualora lo richieda il Sindaco o un quinto dei consiglieri o una commissione consiliare a maggioranza di due terzi di voti assegnati. Tale richiesta deve essere avanzata al Presidente per iscritto, e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovrà avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.
4. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
5. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ad ogni consigliere con una delle seguenti modalità:
 - Mediante invio di file PDF tramite posta certificata nel caso in cui il consigliere abbia dato adesione a tale modalità;
 - Mediante consegna presso il domicilio eletto per la carica;
 - Mediante consegna in mani proprie del destinatario ovunque lo stesso si trovi nel territorio del Comune.
6. La consegna presso il domicilio o a mani proprie del destinatario deve essere comprovata da data e firma del ricevente. La certificazione di avvenuta consegna può avere forma di „elenco-

ricevuta" comprendente più nominativi. La consegna tramite posta certificata è comprovata dal messaggio di accettazione da parte del servizio di posta certificata utilizzato.

- 7. Nel caso in cui la consegna debba essere effettuata al domicilio e per l'assenza del destinatario non sia possibile effettuare la stessa entro i termini previsti dal Regolamento, l'incaricato del Comune provvede ad inviare al domicilio del consigliere lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**
- 8. I consiglieri che non risiedono nel Comune e che non hanno aderito alla modalità di invio all'avviso tramite posta certificata devono eleggere domicilio o presso la segreteria Comunale o presso un residente del Comune, indicando, in questo caso per iscritto con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo, il nominativo e l'indirizzo della persona designata a ricevere le comunicazioni di cui il consigliere è destinatario.**
- 9. Le modalità di comunicazione ai consiglieri previste dal presente articolo si applicano a tutte le comunicazioni istituzionali loro indirizzate, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal presente Regolamento.**

*** articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/04/2013**

Art. 28

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco, la conferenza dei capigruppo
2. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere discusse e sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
4. La stesura dell' O.d.G. deve essere articolato nelle seguenti sezioni :
 - comunicazioni del Presidente;
 - comunicazioni del Sindaco;
 - comunicazioni della Giunta;
 - interrogazioni, interpellanze;
 - approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 - mozioni ed ordini del giorno;
 - deliberazioni.
5. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza di cui ai commi 1 e 4 dell' art. 27.

Art. 29
NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati;
2. Nelle sedute di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati;
3. Fatte salve le eccezioni previste dalla Legge, dallo Statuto, e dall'art. 30 del presente regolamento
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 30
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario comunale per accertare l'esistenza del numero legale.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
3. Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone che il segretario comunale ripeta l'appello.
4. Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

Art. 31
SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E
SECONDA CONVOCAZIONE

1. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.
3. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
4. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.
5. L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

Art. 32
NUMERO LEGALE - CASI PARTICOLARI

1. E' necessaria la presenza di almeno la meta' dei consiglieri assegnati, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare:
 - il conto consuntivo del Comune;
 - tutti gli atti relativi alla formazione di piano regolatore generale, piano per l'edilizia economica e popolare, piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonché i pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali sovraordinati;
 - l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Sono fatte salve le maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti oggetti:
 - Statuto e relative modifiche;
 - convenzioni e statuti dei consorzi;
 - mozione di sfiducia;
 - statuti delle aziende speciali;
 - bilancio;
 - controllo di gestione finanziario, ai sensi dello statuto e del regolamento di contabilità;
 - adozione dei regolamenti previsti dallo statuto;
 - commissioni speciali e di indagine;
 - elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio;
 - altre che saranno previste da leggi e dallo Statuto.

Art. 33 ASSESSORE ESTERNO

1. L' assessore esterno (o assessore non consigliere) partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 34 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E SEDUTE SEGRETE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Per motivi di ordine pubblico, ovvero quando la trattazione di un argomento

richieda valutazioni tali da incidere sul diritto alla riservatezza di persone o gruppi, il Presidente di propria iniziativa, o su richiesta del Sindaco, o di un consigliere, prima di aprire la discussione su tale argomento, propone al Consiglio di deliberare la trattazione in seduta segreta. Analogamente e per gli stessi motivi si procede quando il dibattito è già iniziato in seduta pubblica; in tal caso la discussione procede in seduta segreta.

3. In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.

Art. 35 SEDUTA APERTA

1. Il Presidente, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio in "*seduta aperta*", anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale.
2. Il Presidente convoca il Consiglio in "*seduta aperta*" inoltre:
 - (a) previa richiesta scritta, accompagnata da almeno 400 firme – autentiche – di cittadini residenti nel Comune di Pinarolo Po;
 - (b) su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri comunali;
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, , degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. Gli stessi possono, su richiesta, intervenire nel dibattito.
4. Durante le adunanze "*aperte*" del Consiglio non possono essere adottate delibere od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 36 PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al consigliere anziano.
2. Sono presiedute dal consigliere anziano le sedute del Consiglio comunale convocate per:
 - la convalida degli eletti;
 - l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 37 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.
2. Il Presidente qualora vi sia la necessità per ottemperare al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti, può interrompere chi sta parlando.
3. Ogni intervento deve attenersi unicamente alla proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, interrompe il suo intervento. Nessun intervento può essere

sospeso dal relatore o relatrice per la sua continuazione in adunanza successiva.

4. Il Presidente può sospendere su richiesta di un Capogruppo la seduta entro il limite massimo di 30 minuti.
5. Gli argomenti devono essere trattati seguendo la stesura dell'O.d.G. consegnato ai consiglieri.
6. Sono ammesse le variazioni previste dal successivo comma 1 dell'art. 43

Art. 38

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA

1. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.
4. Nel caso che il consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

Art. 39

AMMISSIONE IN AULA DI FUNZIONARI E SOGGETTI ESTERNI AL CONSIGLIO

1. Il Presidente, per esigenze manifestate dalla Giunta, o su richiesta di uno dei Capigruppo può invitare nella sala i Dirigenti comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti iscritti all'O.d.G.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Su invito del Presidente, per esigenze manifestate dalla Giunta, possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento:
 - i presidenti delle consulte tecniche di settore, allorchè si trattino argomenti che interessino le consulte;
 - i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'O.d.G.

Art. 40

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione, che mediante parole, gesti, scritti o altro si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni assunte dal Consiglio.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle materie in discussione, la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.

3. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
4. Idonei avvisi relativi al comportamento del pubblico durante le adunanze devono essere esposti all'accesso per il pubblico nella sala delle adunanze.

TITOLO VII SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 41 APERTURA DELLA SEDUTA

1. Il Presidente, dopo l'appello di cui al comma 1 dell'Art. 32, dichiara aperta la seduta e può designare due consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 42 ORDINE DEI LAVORI

1. Il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio i messaggi e le informazioni che lo riguardano, oltre a relazionare circa le iniziative proprie della presidenza. Analogamente il Sindaco può effettuare le comunicazioni proprie e della Giunta sulle attività del Comune e su atti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo i suddetti eventuali interventi viene effettuato l'esame delle interrogazioni ed interpellanze.
3. L'interrogazione/interpellanza è sinteticamente illustrata dal consigliere che l'ha presentata. Conclusa l'illustrazione il Presidente chiede al Sindaco, all'assessore o al consigliere delegato per materia di provvedere alla risposta. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute ciascuna nel tempo di cinque minuti.
4. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante/interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
5. Nel caso che l'interrogazione/interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
6. Le interrogazioni/interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
7. Quando il Consiglio è convocato in più sedute, la trattazione delle interrogazioni/interpellanze e delle mozioni non può protrarsi oltre il tempo previsto per la prima seduta, salvo decisione diversa del Consiglio.

Art. 43

VARIAZIONE DELL'ORDINE DEI LAVORI E DELLA DURATA DELLE SEDUTE

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere modificato dal Presidente previa approvazione dell'Assemblea.
2. Per discutere, o votare, argomenti che rivestano il carattere di urgenza e che non siano all'ordine del giorno, con esclusione dei provvedimenti amministrativi, è necessario il consenso espresso dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

Art. 44

NORME GENERALI DELLA DISCUSSIONE

1. Il relatore dell'argomento in discussione può essere un consigliere designato dalla Commissione, il Sindaco, un Assessore.
2. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.
3. Dopo la relazione il Presidente apre la discussione concedendo la parola a coloro che richiedono di parlare disponendo per quanto possibile l'alternanza tra consiglieri appartenenti a gruppi diversi.
4. Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.
5. Il Consiglio su proposta del Presidente o di un quinto dei consiglieri assegnati, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso e dilazionatorio, e che l'argomento sia stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro-repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti.
8. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo stabilito al precedente comma 5.
9. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

Art. 45

NUMERO E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. I consiglieri relatori, il Sindaco, gli Assessori possono intervenire

sull'argomento in discussione per non più di quindici minuti; ogni consigliere può intervenire una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di dieci minuti, tranne che non sia diversamente richiesto dal Presidente per brevi precisazioni e chiarimenti; Il Sindaco, gli Assessori e i consiglieri relatori hanno facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

2. I termini di tempo previsti per i commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani strutturali e loro varianti.
3. Quando inoltre si tratti di argomenti di particolare importanza, anche al di fuori di quelli previsti al comma precedente, Il Presidente, può stabilire, deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale, o per dichiarazione di voto.
5. Al Sindaco ed ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente consideri utili allo svolgimento della discussione.
6. Il consigliere che, nei termini di tempo sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può richiedere al Presidente che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

Art. 46

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta fino a quando non sia dato inizio alla votazione della deliberazione, proponendone il ritiro di questa.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta fino a quando non sia dato inizio alla votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 47

FATTO PERSONALE

1. Costituisce "*fatto personale*" l'essere attaccato e/o censurato nella propria condotta, o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per „*fatto personale*” deve indicarlo precisandone i motivi al Presidente, che decide se il fatto sussiste o meno;

- (a) in caso affermativo concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo;
 - (b) se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con voto palese a maggioranza dei presenti
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per "*fatto personale*" unicamente i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul "*fatto personale*" non possono durare, nel loro complesso, più di cinque minuti.
 4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
 - La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole;
 - il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 48

EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.
2. Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
4. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
5. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti.
6. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il Segretario comunale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti nonché sulla legittimità dell'atto modificato.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Dirigente di settore ai sensi dell'art. 153 del D.L.VO. 267/2000.

Art. 49

APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA – CONVALIDA

1. Il Consiglio approva con apposita votazione le deliberazioni secondo il testo, presentato e se emendato nel rispetto della procedura di cui all'art. 53
2. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di

provvedere alla revoca, modifica, integrazione, sostituzione e convalida delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, convalide, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

TITOLO VIII VOTAZIONI

Art. 51 MODALITA' GENERALI

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
4. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.
5. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.
6. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Art. 52 ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

1. I consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.
2. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Art. 53 VOTAZIONE PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente invita alla votazione nel seguente ordine:
 - espressione dei voti favorevoli;

- espressione dei voti contrari;
 - invito a dichiarare l'astensione.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
 4. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono ed intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono richiederlo immediatamente dopo l'espressione del voto o la dichiarazione di astensione.

Art. 54

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando essa sia prescritta dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri presenti.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono a voce alta ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e dal Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 55

VOTAZIONE SEGRETA

1. Si procede alla votazione a scrutinio segreto nei soli casi previsti dalla legge.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere o esprime, con un "sì" o con un "no" il proprio voto rispetto alla proposta sottoposta a votazione.
- (a) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
- (b) Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
- (c) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- (d) I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
- (e) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al

Consiglio il risultato, proclamando coloro che stati eletti.

(f) Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

(g) Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 56

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese

Art. 57

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
3. Una deliberazione respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Art. 58

VERBALI DELLE SEDUTE

1. Delle sedute viene redatto il verbale da parte del Segreterio comunale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta le discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati tramite registrazione in dattiloscritto.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si

ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Il verbale viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri 2 giorni prima dell'adunanza, esclusi i giorni festivi, in cui sarà sottoposto ad approvazione.
7. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
8. Le richieste di modifica ed integrazione devono essere effettuate proponendo, per scritto, quando si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vi sono proposte di rettifica il Presidente le pone in votazione.
9. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.
10. Tali annotazioni sono sottoscritte dal Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza in cui sono state apportate.
11. Il Segretario comunale può esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte.

Art. 59

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale. Su richiesta del Sindaco, dei consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.
2. In caso di assenza, impedimenti improvvisi o astensione del Segretario comunale, lo stesso viene sostituito dal consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

TITOLO IX

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Art. 60

PREVENTIVO DI SPESA ELETTORALE

1. I presentatori di lista, a norma dell'art. 30 della Legge 25.3.1993 n. 81 e

dello Statuto del Comune di Pinarolo Po devono accompagnare alla presentazione della candidatura a Sindaco ed alla lista dei candidati al Consiglio Comunale un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati devono attenersi.

2. Tale bilancio preventivo deve essere presentato alla Segreteria del Comune contestualmente al deposito delle liste e delle candidature a Sindaco.
3. Il bilancio preventivo dovrà essere affisso all'albo pretorio ed ivi resterà fino alla data di svolgimento delle operazioni elettorali.
4. Il bilancio deve evidenziare la distinzione fra somme destinate alla pubblicità elettorale del candidato a Sindaco, dei consiglieri comunali, anche non nominativamente, e della lista nel suo complesso.
5. Il bilancio preventivo delle spese elettorali del candidato Sindaco deve essere presentato dai presentatori di tutte le liste collegate.

Art. 61

CONSUNTIVO DI SPESA ELETTORALE

1. Con le medesime modalità di presentazione e di pubblicazione, i presentatori delle liste devono produrre il rendiconto di spesa delle liste e dei candidati.
2. Tale rendiconto deve essere presentato entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, e deve essere affisso all'albo pretorio per trenta giorni.
3. Il rendiconto deve evidenziare, per il candidato a Sindaco, per i candidati al Consiglio Comunale, e per la lista nel suo complesso in modo distinto, le singole tipologie di spesa che hanno concorso alla formazione della somma complessiva.

Art. 62

ORGANO COMPETENTE

1. L'organo competente alla vigilanza sugli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61 è il Segretario comunale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

ENTRATA IN VIGORE – DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'acquisizione di esecutività da parte della deliberazione con la quale esso è stato approvato. A decorrere da tale data s'intende abrogata ogni precedente regolamentazione del funzionamento del Consiglio comunale contenuta in atti comunali di natura anche non regolamentare.
2. Ad acquisita esecutività il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
3. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
4. Ai consiglieri comunali è trasmessa, a cura del presidente, copia del presente regolamento.